

## COMMISSIONE IV

## GIUSTIZIA

XXXVI.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 24 MAGGIO 1961

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASSIANI

## INDICE

	PAG.
<b>Proposta di legge</b> ( <i>Discussione e approvazione</i> ):	
DE VITA: Modificazioni alla legge 27 ottobre 1957, n. 1031 ( <i>Urgenza</i> ). (94)	435
PRESIDENTE . . . . .	435, 439, 440, 443, 444
DOMINEDÒ, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i> . . . . .	435, 427, 440, 442
ZOBOLI . . . . .	436, 442
DEGLI OCCHI . . . . .	436, 444
AMADEI . . . . .	437, 440, 442, 443, 444
DE VITA . . . . .	437, 444
BREGANZE . . . . .	437
AMATUCCI . . . . .	437, 440, 443, 444
VALIANTE . . . . .	438, 441, 443
PALAZZOLO, <i>Relatore</i> . . . . .	438, 443, 444
GUERRIERI EMANUELE . . . . .	439, 440
PREZIOSI OLINDO . . . . .	439, 440
CAVALIERE . . . . .	439, 442, 443
DANTE . . . . .	441, 442
ANGELUCCI . . . . .	442
MANCO CLEMENTE . . . . .	444
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	445

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato De Vita: Modificazione alla legge 27 ottobre 1957, n. 1031 (94).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato De Vita: « Modificazione alla legge 27 ottobre 1957, n. 1031 ».

Come si ricorderà, nella seduta in cui il provvedimento venne esaminato si rinviò il seguito della discussione ad una successiva seduta, con l'impegno da parte del Governo di presentare alla Commissione una nuova formulazione del testo, che tenesse conto delle osservazioni che erano state fatte dai colleghi intervenuti nella discussione, per quanto riguarda il limite della pena.

Sentiamo, pertanto, quanto è in grado di dirci l'onorevole Rappresentante del Governo.

DOMINEDÒ, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. La discussione generale è stata già conclusa e io ho presenti gli insegnamenti che derivano dalla medesima in seguito agli interventi delle varie parti (De Vita, Valiante, Dante, Degli Occhi ed altri onorevoli colleghi). Posso dire che il riesame tecnico-giuridico del provvedimento, condotto nel quadro del vigente sistema giuridico generale, perché questa fu la voce che sorse da più parti, ha portato a questo risultato: affinché la legge sia considerata efficiente, riteniamo si debba contemplare anche la sofisticazione parziale, poiché sta proprio qui lo scopo della norma di carattere innovativo ed è

La seduta comincia alle 10,20.

DANTE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

proprio li che si verifica, in fondo, il momento fraudolento; tanto è vero che è difficile ipotizzare il caso in cui la flagranza sia totale. Perciò, sembra a noi che la proposta debba essere seguita su questo punto fondamentale, proprio per raggiungere il fine voluto, e, cioè, contemplare la sofisticazione totale o parziale; diciamo meglio, la parziale oltre a quella totale!

Quindi la formula De Vita può andare, secondo il Governo, in tutto o in parte, per cui esprimo parere favorevole al provvedimento.

Per quanto riguarda la strutturazione della norma, vi sono alcuni rilievi da fare, per cui mi permetterei di insistere nel sottoporli alla Commissione.

Il primo è che le sanzioni previste, per quanto concerne la pena detentiva, sono assolutamente eccessive rispetto al nostro ordinamento. È giusto introdurre sanzioni adeguate al fatto e, qui, dobbiamo considerare il fatto per cui occorra una determinata tutela dell'interesse collettivo. Pregherei, tuttavia, di apportare qualche correzione, riducendo, ed introducendo la reclusione, per esempio, da sei mesi a un anno. Eventualmente si può discutere anche sull'anno, come massimo; non voglio proporre io stesso una formulazione assoluta; la proposta De Vita contempla la reclusione da uno a cinque anni, il che francamente mi sembra eccessivo!

Questo è il primo rilievo, sul quale pregherei vivamente l'onorevole presentatore di rendersi conto che la norma è tanto più efficace quanto meno sia eccessiva.

Secondo: non è possibile contemplare il tentativo perché ferirebbe il principio, e, perciò, pregherei di depennare l'accento all'ipotesi del tentativo, in quanto ciò evidentemente finirebbe per equiparare il tentativo al reato consumato.

Terzo: per quanto riguarda le operazioni di sequestro — ultimo comma dell'articolo 10-bis, in fondo! — occorre che questo sia limitato, poiché diversamente la confisca potrebbe ricadere su cose e beni assolutamente estranei alla sofisticazione.

Con questi rilievi particolari, esprimo parere favorevole alla proposta di legge De Vita.

ZOBOLI. Un'osservazione. Noi crediamo che nel formulare questa legge dobbiamo adeguarci al bene che si vuole proteggere, il bene giuridico che, in questo caso, è il bene della salute. L'altro elemento da tener presente è dato dall'allarme che viene dalla frequenza di questi casi, dal numero eccessivo di que-

sti reati, dalla tendenza a dar vita a queste sofisticazioni.

Sono anch'io del parere, in linea di massima, dell'onorevole Sottosegretario di Stato, e, però, penso che non dovremmo prevedere, comunque, una pena detentiva al di sotto di un anno come massimo. Perché, infatti, in questi casi, furbi e abili come sono questi sofisticatori, se non sono tratti dalla paura di non poter godere poi del beneficio della condizionale, che arriva oltre un anno, continueranno! Quindi, io sono d'accordo con il Governo di ridurre il minimo, e al riguardo non propongo cifre, ma penso che il massimo dovrebbe superare comunque l'anno. E penso anche ad un altro criterio da adottarsi: dovremmo, cioè, andare, se possibile, alla sede di tribunale, portare la cosa alla competenza dei tribunali e anche questo per rendere sempre più preoccupante la situazione per i violatori della legge.

Dovremmo, quindi, superare il limite della competenza pretorile.

Con questi criteri ed in questi limiti, sono d'accordo di abbassare il massimo previsto, in cinque anni. Proporrei, insomma, una pena che avesse queste due caratteristiche: il timore di non godere del beneficio della sospensione condizionale e, una sede di competenza, se possibile, più elevata di quella del pretore.

DEGLI OCCHI. Le dichiarazioni dell'onorevole Rappresentante del Governo mi confortano, perché il testo, così come è stato formulato e proposto, dal punto di vista della pena, era tale da determinare gravissime preoccupazioni, anche per situazioni parallele. Perché, in fondo, la volta scorsa si era già osservato che questa in oggetto è una frode in commercio e noi creiamo una fattispecie, la quale in fondo non fa che rendere sempre più complicata la legislazione penale.

Quindi io mi preoccupo di questo continuo inserimento di ipotesi particolari, quando vi sono principi di ordine generale e formulazioni di reati che sono, diremo, costituzioni di reati universali, per lo meno a largo tratto.

Io osservo questo: la preoccupazione espressa dal collega onorevole Zoboli, in relazione alla competenza pretorile, merita rispetto e considerazione. Però, mi pare, anche in relazione al bene che si vuole tutelare, sia forse più aderente alla valutazione il pretore di quanto non sia la valutazione del tribunale.

Io sono d'avviso, poi, che si debba rigettare la proposta dell'onorevole Zoboli per quanto

riguarda il minimo e il massimo della pena. Sono convinto che non sono più efficaci le pene intimidatrici gravi. Io ridurrei ancora il minimo della pena. L'articolo 1 dice che chiunque prepara, a scopo di commercio, mosti, vini, vini speciali, vermut e aperitivi a base di vino impiegando, in tutto o in parte materie zuccherine, ecc. In tutto o in parte: la parte può essere anche una parte minima. Io avrei capito che si facesse l'ipotesi del pericolo alla pubblica salute. Ma, in nome di Dio, ci sono interessi rispettabilissimi, che sono anche interessi nazionali perché sono interessi regionali.

Io sono contrario all'aumento in relazione al massimo, e sono contrario ai sei mesi. Per me, quando la pena venisse contenuta dai tre mesi a un anno, sarebbe enormemente intimidatrice.

Io non so quale sia il testo del Governo, o per lo meno la proposta del Sottosegretario. Ma c'è la multa. Io non so quello che potrebbe avvenire in relazione ad ogni quintale del prodotto. La multa è fissata in lire 100.000 per ogni quintale di prodotto.

Stiamo attenti alla confisca. Quando vogliamo colpire anche in minima parte, vediamo travolto il tutto.

Sono convintissimi che queste riduzioni di pena siano necessarie nel caso. Queste riduzioni di pena si devono inquadrare. In sede di bilancio domanderò la parola. Sono convinto che siamo su una strada sbagliata quando crediamo che sia utile la pena intimidatrice. L'intimidazione vale per coloro che sono galantuomini e non commettono delitti. Quando uno commette un delitto, spera di farla franca.

Pertanto, sono per la riduzione del minimo e per la riduzione del massimo, e non mi preoccupa affatto che qualcuno possa pensare: « Comunque non vado dentro », in relazione a quanto dirò in tema di sospensione condizionale e ai termini che prorogherei.

AMADEI. Vorrei far presenti alcune mie perplessità sulla dizione della norma. Per esempio, il termine « prepara » non mi persuade. Si potrebbe pensare non a un risultato finale. La preparazione è qualcosa che può essere costituita anche da un inizio. Vorrei poter trovare un termine che ci desse una completezza maggiore della figura di questo reato. L'apparecchiatura del vino deve essere completa, con tutte quelle sostanze diverse dall'uva fresca.

Un'altra perplessità mi deriva dalla dizione: « leggermente appassita ». Come si può stabilire un grado di appassitura leggera

o meno leggera? Sarebbe opportuno trovare un'altra dizione, per cui la legge sia sicura e non dia luogo a interpretazioni.

DOMINEDÒ, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Si potrebbe dire: chiunque produce.

DE VITA. È una terminologia entrata in uso con le vecchie leggi. La parola « prepara » in senso tecnico.

AMADEI. Circa la misura della pena, sarei propenso a contenerla nei limiti della competenza del pretore. Superare la competenza del pretore mi sembra eccessivo. Non darei una pena che vada sopra i tre anni. Che per il minimo della pena sia consentito il beneficio della sospensione condizionale non è niente di straordinario: c'è da pensarci, perché c'è il vecchio e il nuovo da espiare.

BREGANZE. Anche io ho le perplessità accennate dall'onorevole Amadei circa le espressioni « prepara » e « leggermente appassita ». Tuttavia, se si ritiene che queste due espressioni abbiano acquisito un significato tecnico, direi che rimanessero. Intendiamo che la norma abbia queste accezioni.

Per quanto concerne la pena, mi sembra, però, che il reato non sia inteso a tutelare un eventuale pericolo alla salute pubblica, ma a tutelare la genuinità di un prodotto. Considerato ciò e ritenuto del pari che l'eccessiva misura di certe sanzioni penali rischia di avere effetto controproducente, perché il magistrato trova difficoltà ad applicare la sanzione sproporzionata, ritengo che sia opportuno contenere i limiti di pena qui segnati, a mio avviso, non soltanto del imite massimo ma anche del minimo. Sarebbe opportuno che prevedessimo la pena detentiva fino a un anno e la pena pecuniaria fino a 100 mila lire sia pure per un quintale di prodotto.

AMATUCCI. La volta scorsa ebbi a descrivere chiaramente il mio parere, che era completamente negativo per la proposta di legge dell'onorevole De Vita, e fondai questo mio parere sulla legislazione esistente. Comunque, la legge del 1954 non è stata una buona legge, non è servita a nulla. Le sofisticazioni, le alterazioni sono continuate a succedersi con ritmo sempre crescente, per modo che le disposizioni della legge del 1954, appunto per la eccessività forse delle pene, hanno prodotto un effetto completamente opposto.

In sostanza l'onorevole De Vita dice che qui si tratta di fare una legge interpretativa, in quanto la Cassazione ha ritenuto che la

## III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1961

legge del 1954 si estende alle sofisticazioni totali e non a quelle parziali. Stiamo attenti che qui veniamo a sconvolgere completamente il codice penale, e in una maniera paurosa, perché quando la legge stabilisce che è punito chiunque prepara a scopo di commercio quei determinati prodotti, impiegando « in tutto o in parte » determinate materie non consentite, si può arrivare all'assurdo che anche una sofisticazione allo 0,001 per cento, tanto per fare un esempio, venga ad avere la stessa pena della sofisticazione al cento per cento; e, infatti, in questo caso non possiamo nemmeno invocare le attenuanti generiche, non trovando applicazione il relativo articolo del codice penale. Lasciamo stare la questione se sei mesi siano pochi o molti, ma in sostanza la Cassazione con la sua sentenza del 1 luglio 1954, cui si richiama il collega De Vita, è venuta nella considerazione di non poter erogare una stessa pena anche agli atti di commercio o di preparazione per quanto riguarda vini aventi quantità zuccherine alterate minime. Siamo dunque attenti. Siamo d'accordo sull'opportunità di introdurre anche le sofisticazioni parziali, ma per raggiungere questo scopo va usata una formulazione più chiara, diversa da quella scelta nella proposta. Altrimenti questa legge, così come quella del 1954, non servirà a nulla. Vi è già un articolo del codice penale che stabilisce quali devono essere i limiti di pena da erogarsi. Se creiamo una legislazione a parte, evidentemente lo facciamo anche tenendo conto della gravità della concorrenza, fra le case vinicole, le migliori delle quali hanno il diritto di essere tutelate. Anzi da qualcuno si è fatto perfino risalire questa legge al desiderio di una particolare tutela di ditte rispettabilissime, e di tutto il settore vinicolo nazionale per tenerlo all'altezza della concorrenza estera. Sono motivi legittimi, ma non tali da incidere in una maniera così sensibile sulla pena.

VALIANTE. In questa sede stiamo discutendo degli aspetti più propriamente penali della proposta di legge. Perciò non entro nel merito della stessa, per il quale non ho competenza, e nel quale ritengo che meglio di noi avrebbe potuto provvedere la XI Commissione (Agricoltura). Orbene, in ordine agli aspetti penali, condivido pienamente quanto e si applica ogni qualvolta una sostanza alimentare venga adulterata o contraffatta in maniera nociva alla salute pubblica. E la legge del 1957 non fu neanche fatta a tutela della genuinità del prodotto, ma unicamente per concedere delle agevolazioni temporanee

ed eccezionali per lo spirito, l'acquavite ed altri prodotti similari.

Trattandosi, quindi, di agevolazioni temporanee ed eccezionali, mi sembra che la pena prevista in questa proposta di legge per i contravventori sia veramente eccessiva, anche se è soltanto ripetizione dell'articolo 10-bis dell'altra legge. E poiché abbiamo la possibilità di riesaminare il caso, dovremmo farlo tenendo presenti non solo i principi tecnici e legislativi cui si sono richiamati i colleghi Amadei, Breganze e lo stesso Amatucci, ma anche dei concetti di equità.

In conseguenza presento un formale emendamento, perché la parte che riguarda le pene venga modificata come segue: «... è punito con la reclusione fino ad un anno e la multa fino a 100 mila lire per ogni quintale di prodotto ».

Sono ovviamente d'accordo per l'abrogazione del secondo comma, dove si dice che il tentativo è punito con la stessa pena stabilita per il reato consumato.

PALAZZOLO, *Relatore*. Devo contraddire il mio amico Amatucci sulla questione della pena. Egli ha detto che colui il quale sofisticava, poniamo, allo 0,01 per cento viene punito con la stessa di chi sofisticava totalmente. Questo non è esatto. Intanto la pena va da sei mesi a un anno; poi c'è l'articolo 62 del codice penale che affida al magistrato poteri vastissimi sulle attenuanti generiche e specifiche. E quindi il magistrato, partendo dai sei mesi, può, quando si tratta di infrazioni lievissime, concedere le attenuanti generiche e specifiche e ridurre la pena a tre mesi.

VALIANTE. Quali potrebbero essere le attenuanti specifiche, in questo caso?

PALAZZOLO. D'accordo, le specifiche non ci sono. Ma quelle generiche possono benissimo essere concesse, e, quindi, la pena si riduce fino a un terzo. Mentre, invece, la pena rimane in tutta la sua severità per chi compie gravi sofisticazioni, avvelenando il consumatore.

VALIANTE. Ma se avvelena il consumatore, ricade sotto l'articolo 440 del codice penale, che stabilisce la reclusione fino a dieci anni.

PALAZZOLO, *Relatore*. Lasciamo stare l'articolo 440. Questa è una legge speciale.

VALIANTE. È una legge speciale, ed è diretta appunto ad accordare agevolazioni temporanee ed eccezionali, come ho già detto prima, per lo spirito.

PALAZZOLO, *Relatore*. Inoltre i trasgressori possono beneficiare della condizionale e di tutti gli altri benefici. Non vedo dunque

## III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1961

perché sembri tanto grave una pena di quattro mesi. Insisto, perciò, perché la pena rimanga fissata nelle misure stabilite. Le sofisticazioni in questi ultimi tempi sono aumentate, e il mercato vinicolo versa in una situazione spaventosa. Non è il caso, quindi, di avere pietà.

**GUERRIERI EMANUELE.** Si potrebbe trovare un contemperamento: prevedere la ipotesi del reato grave, e per questa ipotesi stabilire che la pena è raddoppiata. Basterebbe questo a contemperare le varie esigenze.

**PREZIOSI OLINDO.** Concordo con le osservazioni fatte dall'onorevole Amatucci e dall'onorevole Valiante, e sono d'accordo con l'emendamento Valiante. Con questo provvedimento di legge si vuole indubbiamente cercare di colpire i casi di sofisticazione parziale dei vini, dato che per i sofisticatori in senso assoluto vi è già la legge del 1957. Ma l'onorevole De Vita si preoccupava del fatto che la Corte di Cassazione con la sua sentenza avrebbe dato la possibilità di escludere la sofisticazione quando questa fosse stata parziale anche se per percentuali altissime. Io non credo che questa preoccupazione abbia serio fondamento, in quanto se la percentuale è forte non c'è nessuno che possa negare che il vino sia sofisticato. Resta comunque stabilito che per i casi gravi entra in funzione l'articolo 440, mentre per i casi meno gravi agisce questa legge, i cui limiti di pena forse eccessivi vanno attenuati.

Sulla dizione della legge faccio anche io delle riserve, in particolare per il termine « preparazione », che, come già osservava il collega Amadei, forse non rispecchia fedelmente il pensiero. Comunque, trattandosi di locuzione già usata nelle precedenti leggi, se ne potrà parlare solo in sede di revisione generale.

Ora quello che importa è di considerare i casi che potrebbero sfuggire alle sanzioni della legge del 1957, e punirli con pene corrispondenti e proporzionali. Con questa legge si afferma in modo particolare che viene punita anche la sofisticazione parziale, e si dice che basterà impiegare anche soltanto in parte le materie zuccherine, fermentate, ecc., e si aggiunge anche l'avverbio « leggermente » per quanto riguarda l'appassimento. Ne deriva, quindi, che la sanzione penale deve essere proporzionale.

**CAVALIERE.** Né può trovare ingresso, secondo me, la distinzione che si vuol fare tra piccolo e grande sofisticatore. Sono tutti sofisticatori, tutti infrangono la legge, tutti attentano alla salute pubblica e all'econo-

mia. Sarà il giudice a stabilire concretamente la misura della pena tra il minimo e il massimo che la legge stabilisce, perché non penso che il giudice, qualsiasi giudice, possa usare lo stesso trattamento dal punto di vista dell'erogazione della pena per chi sofisticava in grande stile e per il piccolo sofisticatore. Quindi sono contrario agli emendamenti e sono favorevole a che la legge venga approvata così come è stata proposta.

**PRESIDENTE.** Possiamo concludere questa discussione, che non era prevista, nel senso che la volta scorsa se ne era fatta una di eguale ampiezza. Pareva che fossimo soltanto in attesa di emendamenti e di indicazioni da parte del rappresentante del Governo.

La verità è questa, e lo dico a conclusione di questo dibattito che ha occupato due sedute della Commissione. Sono insopprimibili nella coscienza giuridica di ognuno di noi quelli che potremmo chiamare gli inconvenienti delle leggi speciali in genere, ma con particolare riguardo a quelle che concernono fatti penalmente perseguibili. C'è una forma di resistenza in chiunque abbia una coscienza giuridica, lo spasimo di migliorarla quanto più è possibile.

Io vorrei osservare, e in questo credo che non possiamo non essere d'accordo, che la legge speciale, specialmente per quanto concerne fatti penalmente perseguibili, è sempre uno sforzo di adattamento approssimativo al diritto positivo. Non c'è niente da fare, è così.

Mi rendo conto delle ragioni della discussione e di certi contrasti. Mi pare che si siano profilati due orientamenti. Uno, che potremmo chiamare l'orientamento dell'onorevole Zoboli, il quale dice che, a difesa della salute c'è un fatto imponente, che l'allarme sociale derivante dall'intensità numerica dei casi ha consigliato la presentazione della proposta di legge in esame. E c'è l'atteggiamento dell'onorevole Degli Occhi in contrasto aperto con l'orientamento dell'onorevole Zoboli. Sono state fatte osservazioni che hanno tutte un certo peso. Quando l'onorevole Amadei dice che gli suona male l'espressione « prepara », dice una cosa dal punto di vista giuridico che ha un suo contenuto. Al che si risponde — ecco l'inconveniente delle leggi speciali — che questa parola è stata sempre adoperata, che ha un certo significato tecnico, cioè a dire non degli atti preparatori di una successiva fase di esecuzione, ma in un senso completamente diverso, che è quello tecnico della preparazione della miscela. A questo proposito qual-

## III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1961

cuno ha detto che si poteva sostituire l'espressione « prepara » con l'espressione « produce ».

Il collega Amatucci ha sollevato una preoccupazione, che fa parte del quadro. Ha posto il problema della misura della pena in rapporto all'intensità del reato, a quella che potremmo chiamare la quantità politica del resto, che potrebbe essere cosa marginale, da non avere corrispondenza con l'entità della pena. A questa sua osservazione ha risposto l'onorevole Valiante con quella sua proposta che potrebbe forse acquietare le giuste preoccupazioni dell'onorevole Amatucci. L'onorevole Preziosi mi pare d'accordo con l'onorevole Valiante. L'onorevole Degli Occhi e altri colleghi hanno visto le cose sotto un aspetto un po' diverso riguardo all'asprezza della pena.

Per concludere, l'onorevole Degli Occhi ha presentato un emendamento, che mi pare sia stato assorbito da quello annunciato dall'onorevole Valiante, che stabilisce la pena della reclusione fino ad un anno o della multa fino a lire 100.000 per ogni quintale prodotto.

AMADEI. Per quanto riguarda la misura della pena, mantieniamola nei limiti della competenza pretoria; fino a un anno mi sembra una sanzione eccessivamente mite. Proporrei questo suggerimento: da tre mesi a tre anni. Da uno a cinque anni è eccessiva, ma fino a un anno è bassa.

PRESIDENTE. La parola è al Governo.

DOMINEDO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Al fine di arrivare ad una formula che possa raccogliere il massimo dei consensi e che corrisponda all'orientamento da me precisato all'inizio della seduta, mi permetterei di sottoporre alla Commissione questa considerazione. Teniamo presente che noi qui veniamo a colpire anche chi ha fatto una sofisticazione parziale. E, quindi, non si può esagerare, onorevole Silvestri, come hanno benissimo detto dopo di me gli onorevoli Valiante, Breganze e Amatucci.

Supponiamo, infatti, che si tratti di una sofisticazione parziale, parziale minimamente! Occorre in questo caso spezzare e ridurre!

Tuttavia, se il limite massimo di un anno all'onorevole Amadei è sembrato troppo lieve, perché si tratta di materia che ferisce l'opinione pubblica, proporrei questa formula: è punito con reclusione fino a due anni! Cosicché si spezza adeguatamente e sale il tetto.

Su questa formula pregherei proprio gli onorevoli colleghi di accedere valutando quanto ho detto, in quanto a me pare equilibrata. Su questa, pertanto, si potrebbe raggiungere il generale consenso. Con essa c'è, infatti, la possibilità di colpire chi ha mancato ma nello stesso tempo di scaglionare.

AMATUCCI. Si fa questione della misura della pena.

L'emendamento Valiante stabilisce che queste alterazioni siano punite con la reclusione ad un anno e con la multa fino a lire 100 mila per ogni quintale prodotto.

Ora, noi che cosa vogliamo punire? Il semplice fatto della sofisticazione! Quando, infatti, questa sofisticazione, nei casi più gravi, arriva a tal punto da essere di pregiudizio per la sanità pubblica, evidentemente, in questi casi entra allora in vigore l'articolo 440! Pertanto non mi sembra si possono condividere certe preoccupazioni su una pena che sembra minima, ma che è gravissima in realtà!

Perché, infatti, quando si venga a comminare ad un dirigente industriale o ad un commerciante, il quale abbia anche solo in parte sofisticato il prodotto, non già impiegandovi sostanze adulterate, ma quantitativi di materie zuccherine diversi, una condanna che lo privi per sei mesi o un anno della libertà, sia pure con la condizionale, già lo si rovina!

Ora, se la sofisticazione è limitata a questo caso, allora a me sembra che un anno offra persino al magistrato la possibilità di graduare la pena. Se, invece, dovesse arrivare ai casi più gravi, di nocimento cioè alla salute pubblica, in questi casi entra in vigore, come dicevo prima, l'articolo 440 del Codice penale che prevede fino a dieci anni di reclusione!

PREZIOSI OLINDO. Vorrei esprimere questo concetto: con questa proposta di legge si finisce per punire il tentativo, non già la vendita del prodotto! Perché, quando si mette in commercio questo vino sofisticato, vi sono già pene più gravi previste. Ed allora, se noi consideriamo questa proposta di legge sotto questo profilo tecnico-giuridico del tentativo, a me pare che la pena proposta sia adeguata. Anche perché la confisca non è cosa indifferente. È prevista la pena corporale e pecuniaria, ma anche la confisca che ha le sue conseguenze.

GUERRIERI EMANUELE. Giustamente, l'onorevole Preziosi considera che la disposizione, così come congegnata, viene a punire il tentativo. Completerei in questo senso: vie-

ne a punire *anche* il tentativo! Perché, evidentemente, se noi pensassimo che la disposizione punisce soltanto il tentativo, ne verrebbe di conseguenza che nel momento in cui l'autore del reato non si limita più a preparare, ma immette in commercio, vende, cioè, il prodotto, allora dovrebbe subentrare un'altra sanzione. Il collega onorevole Amatucci ha accennato all'articolo 440 che, evidentemente, presuppone un'altra sanzione, quella relativa all'immissione in commercio di sostanze nocive. Semmai dobbiamo riferirci alle altre disposizioni del codice che riflettono le frodi, in cui non c'entra l'elemento dell'immissione di sostanze nocive. Ora, l'immissione in commercio di sostanze alimentari non genuine è punita con la reclusione fino a sei mesi!

Evidentemente, quando dal tentativo passiamo al reato consumato, non possiamo più ipotizzare una sanzione nuova che si aggiunga a quella considerata nella proposta di legge in esame; perché il reato potrebbe avere qui sanzioni drastiche, sia pure con un carattere progressivo incerto. Se qui c'è un reato più grave non si può far luogo all'ipotesi del reato minore.

Concludendo, mi sembra che la portata pratica di questa disposizione sia quella di raddoppiare la sanzione prevista dall'articolo 516: invece di sei mesi si arriva ad un anno, e si deve introdurre anche per l'ipotesi del tentativo; cioè a dire, non soltanto per chi ponga in commercio una sostanza non genuina, ma anche per colui che la prepari.

E vorrei dire anche di più, che, cioè, il reato viene sganciato dall'elemento dell'inganno, perché anche nel caso di partecipazione dell'acquirente, cioè dell'acquisto, il reato sarebbe consumato lo stesso!

E, però, vi possono essere casi di particolare gravità, per i quali può essere opportuna una sanzione maggiore. Mentre si potrebbe introdurre un capoverso, dicendo che in questi ultimi casi la pena può anche essere aumentata fino al doppio!

VALIANTE. Aderisco senz'altro alla proposta dell'onorevole Guerrieri. L'articolo 516 del codice penale punisce il reato di vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine, con la reclusione fino a sei mesi, « o con la multa »; mentre l'articolo 515 punisce le frodi in commercio con la reclusione fino a due anni o con la multa di lire 160 mila. Qui noi prendiamo una pena intermedia: reclusione fino ad un anno e multa fino a lire 100.000.

Per i casi più gravi sono d'accordo con la proposta Guerrieri di aumentare la pena fino al doppio.

DANTE. Non ho troppa fiducia nella proposta De Vita perché la mia esperienza quotidiana in materia mi ha convinto che in tutte le sue applicazioni il nostro Codice penale non opera né in funzione oppressiva né repressiva. Perché, infatti, la pena arriva con tanto ritardo che finisce per perdere quanto alla sua efficacia. E, però, aderisco, in linea di massima, alla soluzione prospettata dall'onorevole Sottosegretario di Stato, in quanto la ritengo armonizzata con tutte le previsioni del nostro codice per quanto riguarda le frodi in commercio. Ritengo che questo problema si presenti come una fattispecie circa la quale il legislatore intende maggiormente tutelare. Però due anni di reclusione come massimo non sono previsti da nessun articolo di legge per quanto riguarda le frodi.

Perché noi ci troviamo di fronte a una frode nel commercio, anzi nella industria e nel commercio. Non sono d'accordo sotto questo aspetto con quanto diceva l'onorevole Zoboli. Qui non si tratta di tutelare la salute pubblica, perché se le sostanze nocive dovessero essere pericolose alla salute pubblica, allora diventerebbe operante la fattispecie criminosa cui alludeva l'onorevole Valiante. Per me ritengo che, nel caso di cui ci occupiamo, sarebbero sufficienti dieci o quindici giorni di reclusione, ovvero il minimo, purché effettivamente scontati. Se l'industriale sapesse che per lo meno per quindici giorni deve abbandonare la sua azienda, io sono sicuro che si asterebbe dal compiere frodi di questa natura. È una mia convinzione peregrina, ma credo che abbia un suo fondamento.

Desidero poi fare una rettifica, che esprime il mio punto di vista e un apprezzamento sul piano della valutazione dottrinale del reato. Qui non ci troviamo di fronte a un tentativo di reato o a un reato, ma in tutti i casi di fronte a un reato che il legislatore prevede a consumazione anticipata, in quanto il reato non è la sofisticazione, ma il commercio. Di conseguenza, quando il legislatore nella frode in commercio parifica l'esposizione in vendita di generi alterati, ecc. alla vendita degli stessi unifica le due fattispecie come reato consumato e perfetto. In altri termini sono reati per i quali il tentativo, così come è previsto dal codice penale non è neppure ipotizzabile, perché il legislatore considera il delitto consumato, a consumazione anticipata, e, quindi, il delitto tentato come consumato. Quindi, ritengo che ben possiamo trovare una soluzione nell'emen-

## III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1961

damento che è stato prospettato dall'onorevole Sottosegretario. Se noi calchiamo troppo la mano, ed aumentiamo la pena, il nostro disegno di legge può anche diventare non operativo nelle sue conseguenze, in quanto il giorno che si applica una pena così grave si rischia di far chiudere addirittura l'azienda, e i colleghi, specialmente dall'altro settore, comprendono quali possono essere le conseguenze sul piano pratico.

CAVALIERE. Ma, sul piano dell'agricoltura, i viticoltori in che condizioni si trovano?

DANTE. Dobbiamo senza dubbio tener presenti i viticoltori, ma dobbiamo tener presenti anche i lavoratori di un'azienda, i quali ad un certo momento, per un'applicazione così esacerbata di sanzioni, potrebbero restare senza lavoro.

In ogni modo io non vorrei che il mio intervento fosse interpretato al di là di quelle che sono le mie intenzioni. Io aderisco in pieno all'emendamento così come è stato prospettato dall'onorevole Valiante e poi ancora emendato dall'onorevole Sottosegretario.

ANGELUCCI. Io aderisco a quanto richiesto dal collega Amadei. Al di là di tutti i richiami fatti, qui mi sembra che si tratti di una vera e propria truffa. È vero che vi sono delle previsioni speciali, ma, secondo il mio modo di ragionare, è un procedimento piuttosto semplicistico. Io ritengo che si tratti di una truffa, e poiché il codice penale dice che la truffa viene punita dai tre mesi ai tre anni, penso che la stessa pena debba essere comminata a tutti i reati che vengono messi in atto in sostanza con lo spirito della frode. Riconosco che ci sono distinzioni diverse nello stesso codice, ma è anche vero sostanzialmente che nella fattispecie di cui ci occupiamo vi sono moltissime ragioni, fra cui non ultima la necessità di tutelare l'attività genuina da cui viene il vino, e cioè l'agricoltura, che mi convincono a chiedere che la pena sia abbastanza grave. Dire che le pene gravi non hanno effetto significa praticamente svirilizzarsi. Noi facciamo le leggi perché le leggi abbiano effetto, altrimenti potremmo rinunciare a fare qualunque legge che abbia sanzioni penali. Non possiamo dunque accettare il principio che le pene non vengono applicate o vengono applicate male. È vero che vengono applicate in ritardo, ma quello è un difetto che non deve essere sanzionato da una volontà nostra di non mettere in atto queste pene allo scopo appunto di farle applicare in ritardo. È un difetto, e si deve provvedere ad eliminarlo.

AMADEI. Guarda, Angelucci, che mi sono lasciato convincere proprio dalle osservazioni dell'onorevole Guerrieri.

ANGELUCCI. Io, invece, non mi sono lasciato convincere, e sostengo che, essendovi questo sustrato di truffa, la pena deve essere eguale a quella prevista per la truffa.

ZOBOLI. Io penso che allo stato attuale vi siano due proposte meritevoli di attenzioni, la seconda delle quali integrativa della prima. La prima è la proposta fatta dal Sottosegretario Dominedò, la quale mi soddisfa col superare il limite della sospensione condizionale, e l'altra è la proposta equitativa, che è di remora effettiva alla spinta al crimine, fatta dall'onorevole Guerrieri, relativa all'aggiunta di un capoverso nel quale sia stabilito che nei casi più gravi le pene possono essere raddoppiate.

DOMINEDÒ, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il mio emendamento precisa che la pena della reclusione è prevista fino ad un anno. Nei casi più gravi la pena può essere aumentata fino al doppio.

ZOBOLI. Mi sembrava che l'onorevole Sottosegretario avesse detto fino a due anni.

DOMINEDÒ, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Devo chiarire che io ero partito nella mia dichiarazione preliminare dalla possibilità di spaziare dallo zero fino a un'anno. La discussione mi ha convinto della opportunità di aumentare un po', ed allora ho proposto come massimo, tenendo conto delle varie esigenze prospettate, una pena della reclusione fino a due anni. Però non me la sentirei di andare oltre i due anni, al punto che, dopo la proposta fatta dall'onorevole Guerrieri, io potrei perfettamente aderirvi dicendo che la pena della reclusione può andare fino ad un anno, salvo aumentarla fino al doppio nei casi di particolare gravità.

ZOBOLI. Va benissimo per me. Questo soddisfa tutto quanto avevo richiesto, meno il limite. Io rimango fermo su un limite di due anni, salvo il raddoppio nei casi più gravi.

Ecco perché io sono d'accordo con l'emendamento proposto, perché la sanzione penale sia ridotta a: «da un minimo di 15 giorni al massimo di un anno di reclusione»; la multa sia al massimo prevista fino a lire centomila e sia di competenza pretorile.

E bisogna dire che non si deve applicare ai casi di tentativi di sofisticazione.

Badate che la legge del 1957 prevede il tentativo di sofisticazione totale, con la stessa sanzione e con la confisca di tutti i beni. Ora con l'emendamento si propone la non applica-



## III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1961

zione della sanzione penale a questi casi del tentativo, ma resta la sanzione grave della confisca, perché mi pare che non sia stata fatta nessuna proposta in ordine alla confisca.

**PRESIDENTE.** No, fino adesso.

**AMATUCCI.** Io richiamo l'attenzione della Commissione anche su questo: il caso di minima sofisticazione (è possibile anche il 0,2 per cento) la confisca è una conseguenza gravissima. Se la Commissione ritiene di mantenere questa confisca, sarà una sanzione abbastanza grave. Se si tratta di sofisticazioni parziali, previste e punite con pene profondamente diverse, anche la confisca mi sembra eccessiva di fronte alla violazione che la proposta di legge dell'onorevole De Vita prevede.

**VALIANTE.** Mi permetto di far presente alla Commissione che il terzo comma dell'articolo 10-bis è veramente eccessivo: il prodotto oggetto della violazione, nonché il macchinario e tutto il materiale mobile esistente nella fabbrica e nei magazzini a questa annessi, sono confiscati.

Ritengo che dovremmo stabilire almeno la condizione: « che siano serviti per la frode ».

Quindi, oltre gli emendamenti che ho presentati e per il primo comma e per il secondo comma, da abolirsi, vorrei presentare un altro emendamento per il terzo comma: « i prodotti oggetto della violazione, nonché il macchinario e tutto il materiale mobile esistenti nella fabbrica e nei magazzini a questa annessi, sempre che siano serviti alla consumazione della frode, sono confiscati ».

**PALAZZOLO, Relatore.** Questo è pleonastico.

**AMADEI LEONETTO.** Sono d'accordo.

**RAUCCI.** A me pare che qui bisogna dire chiara una cosa: che la legislazione finora esistente, in tema di lotta contro le sofisticazioni, è una legislazione debole e non abbastanza efficace nei confronti di coloro i quali fraudolentemente immettono sul mercato, per quanto riguarda il vino, ingenti masse di prodotti sofisticati. E da qui che si diparte la proposta di legge dell'onorevole De Vita.

Ora, noi dobbiamo domandarci: li vogliamo severamente colpire i sofisticatori, sì o no? Questo è l'interrogativo che viene fuori e io credo che dobbiamo rispondere senz'altro affermativamente. Perché è noto agli onorevoli colleghi, come in questi ultimi tempi, ad esempio, in maniera sfacciata, proprio direi senza pudore, quasi in ogni regione d'Italia, dalla Sicilia all'Emilia, alla Romagna e anche

in Piemonte, i sofisticatori vendono e immettono sul mercato, enormi quantità di vini sofisticati (abbiamo letto sulla stampa tecnica, giorni fa, che si vende apertamente il vino sofisticato: viene chiamata merce rielaborata; e tutti sappiamo di cosa si tratta).

E allora, in ordine alle preoccupazioni di natura tecnica che sono state qui sollevate dagli onorevoli colleghi, io credo che si debba tener conto dell'interesse che vogliamo tutelare. D'altra parte, il legislatore non può non tener conto, io credo, del vasto movimento di opinione pubblica che si è levato in questi giorni, in modo particolare nelle campagne, laddove i viticoltori sono in allarme per le condizioni del mercato che è depresso, per le basse quotazioni che sono state fatte. E vorrei ricordare che tutto ciò avviene proprio in un'annata in cui la produzione vinicola è stata inferiore all'annata precedente di almeno il ventidue per cento.

Quindi, se c'è la depressione del mercato, che cosa la determina? Non c'è dubbio: la sofisticazione. Si dice che vengono immessi sul mercato almeno dieci-dodici milioni di ettolitri di vino sofisticato ogni anno.

Perciò chiedo che la legge deve essere approvata così come è. Io ritengo che le pene previste dalla proposta di legge De Vita — da uno a cinque anni — non siano affatto eccessive.

Ma consideriamo, onorevoli colleghi, che se un ladruncolo, ad esempio, si introduce di notte in un pollaio e ruba un pollo, una gallina, è chiamato in giudizio e subirà una grave pena. Per avere rubato una gallina, il ladruncolo potrà essere condannato anche a due o tre anni di reclusione, con tutte le aggravanti. E allora non dobbiamo aver preoccupazioni di colpire con una pena di due, tre o cinque anni, chi ha sofisticato 200, 300, mille, cinquemila ettolitri di vino, colpendo gli interessi dell'economia nazionale in maniera assolutamente grave, oltre che la salute dei cittadini.

E per questo che io ritengo che non debbano e non possano essere apportate delle modifiche alla proposta di legge che viene presentata alla Commissione.

**CAVALIERE.** Il problema delle sofisticazioni è diventato un po' l'argomento all'ordine del giorno, e questo da parecchi anni. È preoccupante. E sarà maggiormente preoccupante quando, con il prossimo anno, verrà meno anche quel po' di controllo che si può esercitare oggi con la bolletta di accompagnamento per il pagamento dell'imposta di consumo, del dazio sul vino.

## III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1961

Ecco perché, per la gravità del fatto in se stesso che nuoce all'economia di un vasto settore e alla salute dei cittadini, io ritengo che le sanzioni proposte siano adeguate e non siano eccessive come, invece, si sostiene da parte di alcuni.

MANCO CLEMENTE. Dalle considerazioni che sono state fatte dall'onorevole Sottosegretario di Stato mi sembra di aver compreso che l'aumento della pena fino a due anni dovrebbe essere stabilito in considerazione della possibilità che il magistrato, spaziando fino a due anni, non conceda la sospensione condizionale della pena!

Si dice in sostanza: la pena dovrebbe essere della reclusione fino ad un anno e, nei casi più gravi, fino a due anni, partendo dai quindici giorni.

Vorrei comprendere la *ratio* di questa decisione che porterebbe la pena fino a due anni! Non credo, infatti, che la pena fino a due anni sia soltanto aumentata in questa misura per i casi più gravi, ma in quanto, penso, superando il minimo di un anno, verrebbe ad evitarsi la possibilità del beneficio della sospensione condizionale della pena.

Comunque io lascerei la pena della reclusione anche al di sotto di un anno, perché non è questo il punto! Ho sentito dire qui che, in fondo, la questione più importante era di impedire che il condannato avesse potuto poi beneficiare della sospensione della pena! Io, invece, direi proprio espressamente nella legge che, per questo particolare reato, non vi debba essere nessuna facilitazione!

Io vi parlo da meridionale, con molta franchezza al riguardo.

Quindi, per lo meno questo: che non venga concessa la sospensione.

AMADEI LEONETTO. È una specie di patrimonio inalienabile, quello della sospensione condizionale della pena, in Italia!...

PALAZZOLO, *Relatore*. Da parte mia mi associo senz'altro alla proposta del Governo, vale a dire: limiti della pena da 15 giorni a 2 anni, senza specificazione dei casi più gravi, senza cioè fare sotto-distinzioni. Quindi: da 15 giorni a 2 anni!

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli della proposta di legge.

Do lettura dell'articolo 1:

« Chiunque prepara, a scopo di commercio, mosti, vini, vini speciali, vermut e aperitivi a base di vino impiegando, in tutto o in parte,

materie zuccherine o fermentate diverse da quelle provenienti dall'uva fresca o leggermente appassita, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa di lire 100.000 per ogni quintale di prodotto ».

Su questo primo articolo un emendamento dell'onorevole Valiante propone di sostituire alle parole: « è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa di lire 100.000 per ogni quintale di prodotto », le altre: « è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a lire 100.000 per ogni quintale di prodotto ».

AMADEI LEONETTO. Osservo che sarebbe meglio dire: « Chiunque produce », anziché: « Chiunque prepara!... ».

PRESIDENTE. Faccio osservare che, a questo riguardo, l'onorevole Degli Occhi aveva presentato un emendamento, ma che lo ha poi ritirato, se ho ben capito.

DEGLI OCCHI. Ha perfettamente ragione, signor Presidente. Non insisto, infatti. Però, siccome si parla, alla fine dell'articolo, di prodotto, ritenevo naturale questa sostituzione. Pregherei l'onorevole Valiante, se crede, di sostituire la parola in questione.

VALIANTE. D'accordo: « chiunque produce!... ».

DE VITA. Faccio osservare che è più esatto dire: « chiunque prepara!... ».

PRESIDENTE. Tutte quante le leggi riguardanti questa materia usano innegabilmente l'espressione « prepara ». Evidentemente ci deve essere un motivo tecnico che ha consigliato l'uso di questa espressione rispetto ad altre che, forse, sarebbero state più aderenti alla comune sensibilità giuridica.

DEGLI OCCHI. Aderisco. Però osservo che il mal operare degli altri non giustifica il proprio!

AMATUCCI. Diciamo: « Chiunque prepara!... ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1, con la sostituzione dell'ultima proposizione, come da emendamento proposto dall'onorevole Valiante.

(È approvato).

Un emendamento aggiuntivo dell'onorevole Guerrieri propone che: « Nei casi di particolare gravità la pena è aumentata fino al doppio ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

## III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1961

L'articolo 1 rimane, pertanto, così formulato:

Chiunque prepara, a scopo di commercio, mosti, vini, vini speciali, vermut e aperitivi a base di vino impiegando, in tutto o in parte, materie zuccherine o fermentate diverse da quelle provenienti dall'uva fresca o leggermente appassita, è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa fino a lire 100.000 per ogni quintale di prodotto.

Nei casi di particolare gravità la pena è aumentata fino al doppio.

Do lettura dell'articolo 2:

« È abrogato il primo comma dell'articolo 10-*bis* introdotto nel decreto-legge 14 settembre 1957, n. 812, dalla legge di conversione del decreto stesso 27 ottobre 1957, n. 1031 ».

Un emendamento dell'onorevole Valiante propone di sostituire alle parole: « È abrogato il primo comma », le altre: « Sono abrogati il primo e il secondo comma ».

Pongo in votazione l'articolo 2 con l'emendamento Valiante.

(È approvato).

L'articolo 2 rimane, pertanto, così formulato:

Sono abrogati il primo e il secondo comma dell'articolo 10-*bis* introdotto nel decreto-legge 14 settembre 1957, n. 812, dalla legge di conversione del decreto stesso 27 ottobre 1957, n. 1031.

Un emendamento dell'onorevole Valiante propone il seguente articolo aggiuntivo:

Il primo comma dell'articolo 10-*bis* della legge 27 ottobre 1957, n. 1031, è sostituito dal seguente:

« I prodotti oggetto della violazione ed i mezzi adoperati per la frode, nonché il macchinario e tutto il materiale mobile esistente nelle fabbriche e nei magazzini a queste annessi sono confiscati, sempre che siano serviti alla consumazione del reato ».

Se non vi sono obiezioni pongo in votazione il proposto articolo aggiuntivo che, se approvato, diventa l'articolo 3 della proposta di legge.

(È approvato).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge oggi esaminata.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta della proposta di legge:

DE VITA: « Modificazione della legge 27 ottobre 1957, n. 1031 » (94):

Presenti e votanti . . . . .	26
Maggioranza . . . . .	14
Voti favorevoli . . . . .	24
Voti contrari . . . . .	2

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Breganze, Amadei Leonetto, Alba Amatucci, Andreucci, Ballesi, Bufardeci, Buzzelli, Caponi, Cassiani, Cavaliere, Dante, Degli Occhi, Fracassi, Guerrieri Emanuele, Kuntze, Manco, Mariconda, Migliori, Misasi, Palazzo, Pellegrino, Pennacchini, Preziosi Olin-do, Sforza e Valiante.

La seduta termina alle 11,55.

IL DIRETTORE  
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI